

CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI – REVISIONE PERIODICA UNIVERSALE

**RAPPORTO NAZIONALE PRESENTATO IN CONFORMITA' AL PARAGRAFO 15 (A)
DELL'ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE 5/1 DEL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI**

Italia

INDICE SOMMARIO	<i>Paragrafo</i>
I. PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO: NOTA METODOLOGICA	1-2
II. QUADRO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE	
1. La Costituzione italiana e i diritti fondamentali	3-5
2. Diritti fondamentali: intangibilità e rimedi	6
3. Ordinamento dello Stato, sovranità popolare e separazione dei poteri	7
4. Capo dello Stato, Parlamento, potere esecutivo	8-11
5. Struttura delle Regioni e delle amministrazioni locali	12
6. Potere giudiziario, indipendenza della magistratura, CSM	13-14
7. La Corte costituzionale: mandato ed attività	15-17
8. L'Italia quale membro fondatore della Comunità europea/Unione europea	18
9. Quadro istituzionale: organismi responsabili per la protezione dei diritti umani	
A. Comitati parlamentari per i diritti umani	19-22
B. Altri organismi di tutela dei diritti umani	23-33
C. Organismi competenti in materia di discriminazione	32
D. Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani	33-36
14. Adempimento degli obblighi internazionali; accettazione degli obblighi in materia di ricorsi individuali	37-41
15. Attività di <i>reporting</i> e politica di 'standing invitation'	42-45
III. PROTEZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI IN ITALIA	
1. Osservazioni preliminary	46-48
2. Libertà civili e diritti politici nel contesto di una democrazia pluralistica	49-52
A. Politica in materia di asilo ed immigrazione; tratta; politiche d'integrazione	53-76
B. Tortura	77-78
C. Razzismo e xenophobia	79-83
D. Minoranze; Comunità Rom e Sinti	84-90
E. Eguaglianza di genere; contrasto della violenza contro le donne	91-95
F. Lotta al terrorismo	96-101
G. Giustizia e sistema carcerario	102-106
3. Diritti economici, sociali e culturali	107-111
IV. RISULTATI E BUONE PRATICHE	
1. Dialogo e cooperazione con la società civile	112-113
2. Educazione e formazione in materia di diritti umani	114-117
3. Controllo dell'operato delle Forze dell'ordine	118
4. Cooperazione allo sviluppo	119-121
V. PRIORITA' NAZIONALI	
1. Politiche contro la discriminazione	122-124
2. Politiche di integrazione dei migranti	125
3. Politiche in favore delle persone disabili	126-127
4. Promozione di iniziative internazionali	128-138

I. PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO: NOTA METODOLOGICA

1. La preparazione del Rapporto dell'Italia nel quadro del meccanismo della Revisione Periodica Universale è stata condotta con il coordinamento del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri, coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti in materia e recependone i rispettivi contributi (in particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero per le Pari Opportunità, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione).
2. A ciò si deve aggiungere che lo schema del Rapporto è stato presentato e discusso nel corso di un incontro con la società civile promosso dal predetto Comitato il 21 luglio 2009, che si è tradotto in un proficuo dialogo grazie alla partecipazione dei referenti istituzionali e delle organizzazioni non governative. Un secondo incontro ha avuto luogo il 14 ottobre 2009 sempre al Ministero degli Affari Esteri, al fine di presentare il documento.

II. QUADRO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE

1. La Costituzione italiana e i diritti fondamentali

3. L'apparato istituzionale dello Stato italiano è fondato sulla Costituzione Repubblicana, che entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. La Costituzione è rigida, ovvero le sue disposizioni non possono essere modificate con legge ordinaria. Per modificare la Costituzione, è necessario un procedimento "rafforzato", con maggioranze speciali, cioè differente dalla procedura di promulgazione di una legge ordinaria. Lo Stato italiano si configura come una Repubblica parlamentare.
4. La Costituzione italiana del 1948 include tutti i diritti fondamentali di base. Si compone di 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e permanenti. È suddivisa in due Parti. La prima Parte (Artt. 1-55) è dedicata principalmente ai diritti ed alle libertà fondamentali, mentre la seconda Parte si occupa soprattutto di aspetti istituzionali ed organizzativi. Il testo è stato emendato in diverse occasioni per includere, ad esempio, la partecipazione delle donne ai pubblici uffici, per vietare l'estradizione di un cittadino straniero per reati politici, in ordine alla *devolution* alle Regioni di (ulteriori) competenze, per un'applicazione più efficace del principio del giusto processo ed un adeguato riconoscimento del diritto ad un processo equo.
5. Nell'ordinamento italiano la pena di morte è vietata sia in tempo di pace che di guerra. L'abolizione è il risultato di un processo che ha avuto inizio nel XVIII secolo quando il Granducato di Toscana è stato il primo Stato sovrano in Europa ad abolire la pena capitale. Nel 1889 la pena di morte è stata abolita nel Regno d'Italia, sebbene sia stata poi reintrodotta nel 1926 durante il fascismo. L'ultima esecuzione ha avuto luogo nel 1947. La Costituzione italiana del 1948 ha sancito nuovamente l'abolizione.

2. Diritti fondamentali: intangibilità e rimedi

6. La Costituzione determina il quadro politico per l'azione e l'organizzazione dello Stato. Gli elementi fondamentali o i principi strutturali della legge costituzionale alla base dell'organizzazione statale sono i seguenti: la democrazia, come previsto dall'Art. 1; il cosiddetto principio *personalistico*, come previsto dall'Art. 2, che garantisce un efficace e pieno rispetto dei diritti umani; il principio pluralista, nel quadro della democrazia (Artt. 2 e 5); l'importanza del lavoro, come valore centrale per la comunità italiana (Artt. 1 e 4); il principio di solidarietà sociale (Art. 2); il principio di non discriminazione ed uguaglianza di fronte alla legge, come previsto dall'Art. 3; i principi di unità nazionale ed integrità territoriale (Art. 5); e, soprattutto, il principio dello stato di diritto.

3. Ordinamento dello Stato, sovranità popolare e separazione dei poteri

7. La Costituzione italiana si fonda sulla sovranità popolare (Art. 1). In conformità con le tradizioni giuridiche delle democrazie costituzionali, la Costituzione definisce e sviluppa una forma in evoluzione del principio della separazione dei poteri, basato sulla separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, riconoscendo vari livelli di autonomia territoriale (regionale) e locale (Province e Comuni). Lo Stato e le Regioni detengono il potere legislativo, e le Regioni possono esercitarlo in maniera esclusiva o in concorrenza con lo Stato, eccetto per le materie per cui la Costituzione prevede una competenza esclusiva dello Stato.

4. Capo dello Stato, Parlamento, potere esecutivo

8. Il Presidente della Repubblica è il Capo di Stato, rappresenta l'unità della Nazione ed ha il compito di garantire e sorvegliare l'osservanza ed il rispetto della Costituzione, come previsto dall'Art. 87 (1). E' eletto per sette anni da un collegio elettorale composto dal Parlamento e da 58 rappresentanti delle Regioni. Nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri.

9. Il Parlamento comprende attualmente circa 960 rappresentanti ed è composto dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati. I rappresentanti di entrambe le Camere hanno un mandato di 5 anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (Art. 60 (2)).

10. La Costituzione conferisce il potere legislativo al Parlamento. Il Parlamento controlla le politiche e le attività del Primo Ministro e del suo Gabinetto, mentre le proposte di legge possono provenire da entrambe le Camere e devono essere approvate a maggioranza da entrambe.

11. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai suoi Ministri, che compongono congiuntamente il Consiglio dei Ministri (Art. 92 (1)). Il Capo del Governo o Primo Ministro (in Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri) è a capo ed è responsabile della politica generale del Governo.

5. Struttura delle Regioni e delle amministrazioni locali

12. L'organizzazione territoriale della Repubblica italiana è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni (venti) e Stato. Le autorità locali sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni (Artt. 5 e 114). In base ai propri statuti speciali, adottati con legge costituzionale, sono garantite particolari forme e condizioni di autonomia a cinque Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle D'Aosta).

6. Potere giudiziario, indipendenza della magistratura, CSM

13. Il potere giurisdizionale è esercitato da giudici indipendenti e soggetti soltanto alla legge (Art. 101). La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, come previsto dall'Art. 104. Il potere giudiziario è esercitato esclusivamente da corti ordinarie e speciali, comprensive del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali Militari. Essi sono tutti regolamentati dalla legge.

14. Al fine di esercitare una competenza disciplinare nei riguardi dell'ambito giudiziario, la Costituzione prevede un Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica e che si occupa di violazione dei doveri da parte dei giudici. Esso ha la competenza esclusiva a nominare (chiaramente l'accesso alla magistratura è basato su un esame concorsuale), assegnare, trasferire, promuovere e disciplinare i membri della magistratura.

7. La Corte costituzionale: mandato ed attività

15. La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici: un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune, ed un terzo dalle corti ordinarie ed amministrative. Essa esercita il proprio dovere di guardiano supremo della Costituzione.

16. La Corte Costituzionale giudica (e le sue decisioni non possono essere appellate) in materia di: 1. controversie in merito alla costituzionalità di leggi ed atti aventi forza di legge adottati dallo Stato o dalle Regioni; 2. conflitti di attribuzione fra i poteri del Governo, fra Stato e Regioni e fra Regioni; 3. sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

17. La denuncia di incostituzionalità può essere presentata alla Corte Costituzionale da parte delle autorità centrali e locali, qualora una legge regionale o statale sia ritenuta incostituzionale. Essa poi decide sulla validità della legislazione, sulla sua interpretazione e se la sua attuazione, nella forma e nel contenuto, è conforme alla Costituzione. Degna di menzione è la procedura attraverso la quale i tribunali sono competenti ad esaminare *ex officio* (su iniziativa del pubblico ministero) o su richiesta dell'imputato/difensore se le disposizioni che dovranno essere attuate siano conformi al dettato costituzionale. In tali circostanze, ai sensi dell'Art. 134, i tribunali sospendono il giudizio e chiedono il parere della Corte Costituzionale. Questa procedura ha spesso ad oggetto diritti e libertà costituzionali.

8. L'Italia quale membro fondatore della Comunità europea/Unione europea

18. Essendo uno dei membri fondatori della Comunità Europea, oggi Unione europea, negli ultimi decenni l'Italia è stata una delle principali forze trainanti per l'integrazione europea e continua ad essere coinvolta a pieno titolo nel processo di riforma istituzionale ed ampliamento dell'Unione, comprensivo della elaborazione della Carta europea dei diritti fondamentali che dispone, in un unico testo, per la prima volta nella storia europea, l'insieme dei diritti civili, politici, economici e sociali di cui sono titolari i cittadini europei e tutte le persone che risiedono sul territorio europeo. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta europea dei diritti fondamentali acquisirà una portata giuridica vincolante.

9. Quadro istituzionale: organismi responsabili per la protezione dei diritti umani

A. Comitati parlamentari per i diritti umani

19. Commissione straordinaria per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani presso il Senato, incaricata di condurre analisi e ricerche sui meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia così come all'estero, anche attraverso incontri con i rappresentanti della società civile, autorità governative, organizzazioni internazionali su temi di portata sia generale che specifica.

20. Comitato permanente sui diritti umani presso la Camera dei Deputati, Commissione Affari Esteri ed Europei, che mira ad analizzare i provvedimenti legislativi e a discutere sulla materia dei diritti umani a livello nazionale, regionale ed internazionale, anche mediante audizioni pubbliche.

21. Commissione Parlamentare per l'Infanzia, incaricata di vigilare e con compiti di definizione delle politiche inerenti l'effettiva attuazione di accordi internazionali e leggi in materia di diritti del fanciullo e sviluppo dell'infanzia.

22. Commissione per l'eguaglianza di genere presso il Senato, che mira a promuovere una concreta parità professionale fra uomo e donna.

B. Altri organismi di tutela dei diritti umani

23. Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU): istituito nel 1978 presso il Ministro degli Affari Esteri, con i seguenti compiti: a) coordinamento e stesura di tutti i rapporti, compresi quelli relativi all'attuazione di convenzioni internazionali sui diritti umani, che l'Italia è invitata a presentare alle Nazioni Unite e ad altri organismi multilaterali; b) monitoraggio di tutte le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi adottati sulla base degli obblighi assunti a livello internazionale nell'ambito dei diritti umani; c) attività di consulenza per l'adozione di disposizioni in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

24. Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: istituito nel 1997, è un organismo di coordinamento fra Amministrazioni centrali, Regioni, enti locali, associazioni ed organizzazioni non governative che si occupano di infanzia. L'Osservatorio, che opera in sessione plenaria o attraverso gruppi di lavoro, ha il compito di predisporre ogni due anni il Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché di redigere lo schema del rapporto del Governo sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989.
25. Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'infanzia e l'adolescenza: istituito nel 1997, supporta il lavoro dell'Osservatorio Nazionale.
26. Osservatorio nazionale sulla famiglia: istituito nel 2009 quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia.
27. Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna: istituita nel 1984, oggi è un organo consultivo presso il Ministero per le Pari Opportunità competente per l'elaborazione e l'attuazione di politiche di genere.
28. Commissione per la prevenzione ed il contrasto delle mutilazioni genitali femminili: istituita nel 2006, è competente per le attività di prevenzione inerenti le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni del diritto all'integrità della persona e della salute delle donne e bambine.
29. Osservatorio per l'azione di contrasto della pedofilia e della pornografia infantile: istituito nel 2006 con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sia a livello nazionale che internazionale.
30. Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge compiti di coordinamento dei programmi di assistenza, realizzati dagli enti locali o soggetti privati convenzionati e co-finanziati dallo Stato in favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento.
31. Comitato consultivo per la parità religiosa: creato nel 1997 con compiti di studio, ricerca e presentazione di proposte in merito all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di fede e di culto.

C. Organismi competenti in materia di discriminazione

32. UNAR, Ufficio Italiano contro la Discriminazione razziale, istituito con Decreto Legislativo No 215/2003, opera per la promozione della parità di trattamento e la lotta contro tutte le discriminazioni basate sulla razza od origine etnica. Le sue funzioni principali consistono nella prevenzione della discriminazione razziale ed etnica, nella promozione di progetti ed azioni positive, nel fornire assistenza legale alle vittime, nel monitorare l'attuazione dei principi di pari trattamento. L'Ufficio ha creato un Registro delle Associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e coopera con essi fornendo assistenza legale alle vittime. Un Call Center gratuito è a disposizione in tutte le lingue, al fine di aiutare le vittime che spesso incontrano difficoltà nel sostenere le spese legali. L'Ufficio da informazioni in via orale o scritta, presenta pareri e formula osservazioni inerenti atti o comportamenti discriminatori, e promuove una attività conciliatoria informale, proponendo soluzioni per far fronte a situazioni di portata discriminatoria, anche mediante la creazione di un network di unità territoriali anti-discriminazione.

D. Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani

33. L'Italia prosegue nella sua opera finalizzata ad istituire una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità ai Principi di Parigi. Un gruppo di lavoro interministeriale sta elaborando un disegno di legge d'iniziativa governativa a tal fine. Il Governo, recentemente, ha riaffermato in Parlamento il suo impegno in questo senso.

34. In merito, poi, alla istituzione di una autorità nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti dell'infanzia, è stato presentato poco tempo fa un disegno di legge d'iniziativa governativa, attualmente all'esame della Camera dei Deputati.

35. In questo contesto va altresì menzionata l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale controlla e supervisiona il flusso dei dati personali, l'esercizio del diritto di accesso ai dati e le correlate rettifiche.

36. Inoltre alcune Regioni hanno istituito organismi locali competenti per la materia dei diritti umani in specifici settori, ad esempio per la protezione dei diritti dei minori o dei detenuti.

14. Adempimento degli obblighi internazionali; accettazione degli obblighi in materia di ricorsi individuali

37. Fino ad oggi, l'Italia ha ratificato tutte le principali convenzioni in materia di diritti umani e quindi ha accettato gli obblighi che ne sono discesi per la protezione e promozione dei diritti umani. In particolare, l'Italia ha ratificato i seguenti accordi: la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (a cui il nostro Paese ha aderito il 15 marzo 1952); la Convenzione sullo status dei rifugiati e relativo Protocollo (ratificati, rispettivamente, il 24 luglio 1954 e il 26 gennaio 1972); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ratificato il 15 settembre 1978); il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ratificato il 15 settembre 1978); il Protocollo facoltativo del Patto (ratificato il 15 settembre 1978); il secondo Protocollo facoltativo (ratificato il 14 febbraio 1995); la Convenzione internazionale contro tutte le forme di discriminazione razziale (ratificata il 5 gennaio 1976); la Convenzione internazionale contro tutte le forme di discriminazione contro le donne e relativo Protocollo facoltativo (ratificati, rispettivamente, il 10 giugno 1985 e il 22 settembre 2000); la Convenzione internazionale contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (ratificata il 12 gennaio 1989); la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ed i relativi Protocolli opzionali sulla vendita di bambini e sui bambini coinvolti nei conflitti armati (ratificati, rispettivamente, il 5 settembre 1991 ed il 9 maggio 2002); lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (ratificato il 26 luglio 1999); la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo Protocollo (ratificati il 15 maggio 2009).

38. Va ricordato altresì che l'Italia ha accettato di sottoporsi ai meccanismi di ricorso individuale così come disciplinati nella Convenzione internazionale tutte le forme di discriminazione razziale e nella Convenzione internazionale contro la tortura, nonché nel Protocollo facoltativo del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ratificato il 15 settembre 1978), nel Protocollo facoltativo della Convenzione internazionale contro tutte le forme di discriminazione contro le donne (ratificato il 22 settembre 2000), e nel Protocollo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ratificato il 15 maggio 2009).

39. Inoltre l'Italia ha firmato il Protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale contro la tortura nel 2003, la Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate nel 2007, ed il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali nel 2009. In linea con gli impegni assunti dall'Italia in qualità di membro del Consiglio dei Diritti Umani, il processo di ratifica dei primi due documenti sopra menzionati è stato avviato al fine di redigere i disegni di legge d'iniziativa governativa da presentare al Parlamento.

40. L'Italia ha ratificato anche le Convenzioni di Ginevra del 1949 (ed i relativi Protocolli aggiuntivi). A livello regionale, l'Italia ha ratificato numerosi trattati sui diritti umani, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (26 ottobre 1955) ed i suoi Protocolli addizionali, le Convenzioni europee per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o punizioni inumani e degradanti ed i rispettivi protocolli, e sui diritti del fanciullo, e la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 come revisionata nel 1996. In qualità di Stato Parte della Convenzione europea, l'Italia ha riconosciuto la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo a ricevere ricorsi individuali. Allo stesso modo, l'Italia ha accettato la competenza del Comitato europeo per i diritti sociali quanto al monitoraggio del rispetto della Carta Sociale Europea da parte degli Stati contraenti.

41. Il Governo verifica regolarmente la portata delle riserve e dichiarazioni apposte ai citati strumenti internazionali al fine di considerarne il ritiro o l'emendamento.

15. Attività di reporting e politica di 'standing invitation'

42. L'Italia presenta regolarmente agli organismi di controllo delle Nazioni Unite i rapporti periodici relativi all'attuazione di quanto prescritto nei principali strumenti internazionali vigenti in materia di diritti umani.

43. L'Italia coopera appieno con le procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani, ponendo in essere una politica di 'invito permanente' nei loro riguardi.

44. In questo senso l'Italia, negli ultimi anni, ha predisposto tutte le misure utili per lo svolgimento delle seguenti visite da parte dei titolari delle procedure speciali: nel 2002 dal Relatore Speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati; nel 2004 dal Relatore Speciale sui diritti dei migranti; nel 2004 dal Relatore Speciale sulla promozione e protezione della libertà di espressione e di opinione; nel 2006 dal Relatore Speciale sul razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relative intolleranze; nel 2008 dal Gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie.

45. L'Italia, al contempo, ha ricevuto anche le visite di organismi indipendenti provenienti dai sistemi regionali: nel 2004, 2008 e 2008 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa; nel 2004, 2006, 2008 e 2009 dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura; nel 2005 dalla Commissione europea contro il razzismo e le relative intolleranze; nel 2005 dal Rappresentante dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) competente per la libertà dei media; nel 2008 dall'Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali, e nel 2006 e 2008 dalla Missione di osservazione elettorale della stessa Organizzazione.

III. PROTEZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. Osservazioni preliminari

46. I diritti fondamentali contenuti nella Costituzione sono principalmente diritti e libertà, tesi ad assicurare la protezione dell'individuo dall'ingerenza dello Stato. Allo stesso tempo, essi configurano un quadro in cui gli individui possono svilupparsi liberamente all'interno della società, ed in cui l'individualità, indipendenza, autodeterminazione e responsabilità delle proprie azioni devono essere rispettate dallo Stato.

47. Nell'assetto costituzionale gli individui non sono considerati nella loro dimensione isolata bensì inseriti in una società e legati ad essa, nel rispetto della dignità umana. In questa prospettiva, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti umani dei singoli e promuove la solidarietà politica, economica e sociale (Art. 2).

48. Sulla base di quanto ora affermato, la successiva disamina si soffermerà in dettaglio su diverse tematiche emerse nel corso degli incontri con la società civile.

2. Libertà civili e diritti politici nel contesto di una democrazia pluralistica

49. Posto che, ai sensi della Costituzione, l'autorità dello Stato si fonda sul consenso popolare ed è soggetta al controllo popolare, la Repubblica italiana si presenta quale democrazia parlamentare.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere, richiedendo l'adozione di provvedimenti legislativi o esponendo comuni necessità, possono presentare iniziative pubbliche costituite da proposte di legge redatte in articoli (Art. 71) oppure possono promuovere referendum abrogativi (Art. 75).

51. L'elenco dei diritti fondamentali contenuti nella Costituzione è guidato dall'obbligo, per tutti i poteri dello Stato, di rispettare e proteggere la dignità umana (Artt. 2 e 3). In questo quadro, i diritti fondamentali sono il diritto alla vita ed all'integrità fisica, nonché la libertà individuale (Art. 13), il diritto alla parità di trattamento, inclusa la parità di diritti fra uomini e donne in tutti i settori (Art. 3), il diritto alla libertà di circolazione (Art. 16) ed il diritto alla libertà di coscienza e di culto (Art. 19), nonché il diritto di esprimere e diffondere liberamente le proprie opinioni, che include la libertà di stampa (Art. 21), il diritto di riunione ed associazione (Artt. 17 e 18), ed il diritto a costituire partiti politici (Art. 39). Speciali garanzie per le famiglie, nonché l'accesso all'istruzione ed al mercato del lavoro sono inserite e disciplinate dalla prima parte della Costituzione. L'Art. 15 garantisce l'inviolabilità della corrispondenza e di altre forme di comunicazione privata, mentre l'Art. 14 si concentra sull'inviolabilità del proprio domicilio. Il diritto di proprietà gode di specifica tutela ai sensi dell'Art. 42.

52. In riferimento alla libertà di espressione e di opinione, inclusiva della libertà di stampa (Art. 21), va ricordato che in Italia sono pubblicati 149 quotidiani, con una circolazione media giornaliera di 5.5 milioni di copie, 1541 settimanali, vi sono 14 stazioni radio nazionali e 10 canali televisivi nazionali. L'attuale processo di digitalizzazione amplierà l'offerta fino a 3000 canali televisivi. A livello locale sono presenti più di 1000 stazioni radio e 550 canali televisivi.

A. Politica in materia di asilo ed immigrazione; tratta; politiche d'integrazione

Evoluzione della società italiana

53. Per lungo tempo l'Italia è stata un paese di emigrazione. In un secolo, dal 1876 al 1976, 24 milioni di italiani sono emigrati in altri Paesi europei, nelle Americhe, in Asia ed Oceania. Negli ultimi tre decenni, al contrario, l'Italia è progressivamente divenuta un paese di immigrazione. Soltanto nell'ultimo decennio (1998-2008), la popolazione straniera si è triplicata fino a raggiungere i 3.89 milioni pari al 6,5% dal totale della popolazione. La crescita di stranieri legalmente residenti in Italia si è particolarmente intensificata negli ultimi anni (16,8% dal 2007 al 2008 e 13,4% dal 2008 al 2009).

54. Gli immigrati sono indubbiamente una risorsa importante per l'economia e la società italiana, contribuendo allo sviluppo nazionale in tutte le sue componenti.

55. Allo stesso tempo, la notevole dimensione del fenomeno del flusso di stranieri irregolari che entrano nel Paese è questione di crescente preoccupazione. Per ragioni geografiche, l'Italia è uno dei Paesi di transito e destinazione maggiormente esposto ai flussi migratori irregolari. Consapevole di ciò, l'Italia si è impegnata nella elaborazione della sua legislazione in materia di immigrazione, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, del valore della certezza del diritto. È chiaro che la gestione di grandi flussi migratori pone delle sfide particolarmente difficili per lo Stato e che, in tale contesto, gli accordi internazionali per il rimpatrio degli immigrati clandestini non aventi diritto alla protezione internazionale sono uno strumento utile per combattere la tratta di esseri umani e promuovere un'immigrazione regolare. Una efficace e sostenibile politica di rimpatrio è essenziale allo scopo di garantire adeguate garanzie legali in ordine al sistema dell'asilo.

Politiche dell'asilo; integrazione dei rifugiati nella società italiana

56. Gli stranieri in Italia godono degli stessi diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini italiani, compresi quei diritti la cui estensione anche ai non cittadini è stata disposta in accordi internazionali.

57. A livello nazionale, il principio di non respingimento è stato tradotto nell'Art. 19, par. 1, del Testo Unico sull'immigrazione: di conseguenza, nonostante la mancanza di requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nessun individuo può essere espulso se si trovi di fronte al rischio effettivo di subire un danno grave, una volta tornato al suo Paese di origine.

58. Altre misure di protezione sussidiaria hanno introdotto nel nostro ordinamento alcune Direttive europee per modificare la pregressa normativa riguardante i richiedenti asilo e, più in generale lo status di rifugiato, per promuovere il rafforzamento delle garanzie per i richiedenti.

Negli ultimi anni l'Italia è divenuta un Paese di reinsediamento e sta affrontando questo aspetto con il supporto dei principali organi delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali competenti in materia.

59. Per l'esame delle domande d'asilo attualmente operano sul territorio nazionale 10 Commissioni territoriali, composte da rappresentanti del Ministero dell'Interno, delle istituzioni locali e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nell'ottobre 2008, inoltre, sono state aggiunte 5 Sezioni per un temporaneo rafforzamento dell'attività di esame delle istanze, ciò facilitando la trattazione delle istanze in un tempo medio di tre mesi circa (allo stato attuale, in media, le istanze sono esaminate in meno di due mesi). Negli ultimi anni le richieste d'asilo sono notevolmente aumentate; dal 1998 al 2008 sono state 173.000 mentre, soltanto nel 2008, sono raddoppiate da 14.053 a 30.324. Circa il 40% dei richiedenti asilo ottiene lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

60. Nell'ambito delle misure di accoglienza e di integrazione attuate dal nostro Paese, occupa una posizione di rilievo lo SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. L'architettura dello SPRAR si basa sulla proficua sinergia tra le istituzioni e gli enti locali, e la stessa società civile. Ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione, esso è finanziato attraverso il Fondo nazionale per i servizi e le politiche per l'asilo, per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari e per la tutela dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale sussidiaria. L'ammontare delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il 2009 è di circa 30 milioni di euro, cui vanno ad aggiungersi le risorse provenienti dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

61. Pari rilevanza riveste il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, disciplinato dagli articoli 19, 32 e 33 del Testo Unico sull'immigrazione, che istituisce il Comitato per i minori stranieri e definisce i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, ponendo il divieto di espulsione per i minori stessi. Tra i principali compiti del Comitato vi sono quello di accertare lo status dei minori, di svolgere compiti di ricerca per l'individuazione dei familiari nel Paese di origine e di adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito nel Paese di origine se si riscontrano condizioni favorevoli di rientro del minore, provvedendo al ricongiungimento con la propria famiglia attraverso l'attivazione nei Paesi di provenienza di programmi di reinserimento socio-familiare. Sulla base della normativa vigente, i minori stranieri non accompagnati, al compimento del 18° anno di età, hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno, ove dimostrino di essere in Italia da non meno di tre anni e di avere partecipato a progetti di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale. Il Comitato per i minori stranieri ha stimato, al luglio 2009, la presenza sul territorio italiano di circa 7.000 minori stranieri non accompagnati, di cui solo il 23% risulta identificato, in quanto in possesso di idoneo documento di riconoscimento. Nel corso del 2008 è stato inoltre attivato, in collaborazione con l'ANCI, un Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, volto a sperimentare un sistema nazionale, decentrato ed in rete, di presa in carico e di integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Il Programma si avvale di un finanziamento di 10 milioni di euro, reperiti all'interno del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Quadro legislativo: recenti emendamenti della materia

62. Nuove misure in materia di immigrazione sono state introdotte nel 2008 nel cosiddetto "pacchetto sicurezza", insieme ad altre disposizioni concernenti una più ampia gamma di questioni connesse alla sicurezza. Il "pacchetto" è finalizzato a garantire l'effettiva attuazione del principio di legalità e, per quanto riguarda l'immigrazione, ad affrontare più efficacemente il fenomeno dell'immigrazione illegale, come pure la sua connessione con il crimine ordinario ed organizzato, e le sue conseguenze negative sulla società nel suo complesso. Queste misure hanno lo scopo di limitare i comportamenti criminali degli individui e nessuna disposizione può essere interpretata in modo tale da interessare una determinata comunità, gruppo o classe, né è legata ad alcuna forma di discriminazione o xenofobia.

63. Gli stranieri entrati o residenti illegalmente in Italia possono essere respinti, accompagnati alla frontiera, espulsi o ricevere un ordine di espulsione dal Paese.

64. Queste pratiche sono state sempre caratterizzate da un rigoroso rispetto della legge e da un'attenta valutazione di ogni singola situazione. E' opportuno ricordare che la normativa nazionale prevede il controllo giurisdizionale su ogni ordine di espulsione adottato dall'autorità amministrativa.

Cooperazione con i Paesi d'origine e di transito; operazioni di salvataggio in mare

65. L'Italia è pienamente consapevole delle tragedie che si verificano nel Mar Mediterraneo in cui i Paesi costieri stanno affrontando nuove sfide. Gli sforzi delle autorità italiane nelle situazioni ordinarie così come in quelle emergenziali sono evidenti ed ampiamente riconosciuti. Negli ultimi anni migliaia di persone sono state assistite e salvate in mare dalle autorità navali italiane: più di 52.000 migranti, dal gennaio 2007 all'agosto 2009.

66. Il ritorno dei migranti nel loro Paese di provenienza è stato promosso attraverso 31 accordi bilaterali di riammissione firmati tra l'Italia ed i Paesi di origine e di transito dei migranti. La cooperazione con i Paesi di origine e di transito, infatti, è essenziale per combattere la tratta di esseri umani.

67. La collocazione geografica dell'Italia la rende particolarmente esposta ai flussi migratori la cui destinazione finale è altra, soprattutto nel Nord Europa. Pertanto, con gli altri Paesi europei dell'area mediterranea, l'Italia sta lavorando per un concreto rafforzamento della politica europea in materia migratoria, sia in termini di controllo delle frontiere che di condivisione degli oneri finanziari, per quanto attiene alle diverse categorie di immigrati e richiedenti asilo.

Tratta degli esseri umani

68. L'Italia – come gli altri paesi europei – è stata ampiamente interessata in tempi recenti dal fenomeno della tratta di esseri umani, uno dei crimini più odiosi che mette a serio rischio l'incolumità di donne e bambini e che rappresenta una delle sfide più difficili per gli anni a venire. L'impegno dell'Italia in questa lotta, che ha ricompreso anche le c.d. nuove forme di schiavitù, è testimoniato dalla ratifica, nel 2006, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato e dei relativi Protocolli.

69. Per combattere questo fenomeno, sono state adottate due principali linee d'azione: il contrasto, a carico delle forze di polizia e del sistema giudiziario, e la protezione ed assistenza alle vittime, da parte delle Prefetture e dei servizi sociali sia pubblici che privati. Tra il 2000 ed il 2009 più di 600 progetti sono stati finanziati, coinvolgendo circa 15.000 vittime per garantire loro una adeguata assistenza in termini di alloggio, cibo e servizi sociali.

70. Ulteriori e più complete misure legislative sono state adottate nel 2003 con il fine di introdurre nuove figure di reato (riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi) e di configurare una legislazione focalizzata sulla protezione dei diritti umani, sulla particolare condizione di donne e minori, sulla dimensione della protezione legale delle vittime. E' stata prevista l'istituzione di un "Fondo speciale" per i programmi di assistenza e la "presa in carico", per un periodo transitorio, delle vittime ridotte in schiavitù e delle persone trafficate e sfruttate a fini sessuali o lavorativi. Attraverso questo Fondo, dal 2006 al 2009, sono stati realizzati 72 progetti, coinvolgendo più di 1000 vittime trafficate.

71. Con specifico riferimento alla tratta di minori, la legislazione italiana punisce "le iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile" commesse "da chiunque organizzzi o promuova viaggi nei quali si verificchino o siano incluse attività finalizzate alla prostituzione minorile". Ulteriori misure legislative hanno ribadito per gli operatori turistici l'obbligo di inserire nel materiale pubblicitario una indicazione relativa alle sanzioni derivanti dal promuovere la prostituzione e la pornografia infantile, quand'anche si tratti di azioni commesse all'estero sia da cittadini italiani che da questi insieme a cittadini stranieri, in ordine al principio di extraterritorialità.

Politiche dell'integrazione

72. L'opportunità di favorire la piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale rappresenta un elemento essenziale per una soddisfacente integrazione. E' fondamentale, in questo senso, promuovere questo processo attraverso la conduzione di una compiuta azione politica a supporto dell'integrazione. A questo fine, un importante strumento istituzionale locale è rappresentato dai Consigli territoriali per l'immigrazione, creati dal 1999 ed operativi in tutte le province. Essi sono composti da rappresentanti delle autorità locali, delle camere di commercio, delle istituzioni che supportano finanziariamente i migranti a livello locale, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. I Consigli sono essenziali per il monitoraggio della presenza degli stranieri e della capacità delle comunità locali di assorbire il fenomeno migratorio.

73. Va menzionato altresì il Consiglio per i problemi degli immigrati stranieri e delle loro famiglie, istituito nel 1998, composto da rappresentanti di associazioni italiane e straniere e dei sindacati, attivi nel processo di integrazione degli immigrati.

74. In merito ai diritti economici e sociali, le ultime misure legislative riguardanti alcuni benefici per gli immigrati, quali l'accesso agli alloggi ed altre misure di assistenza, si fondano principalmente sul criterio della durata della residenza del richiedente. A tale proposito, è opportuno ricordare che l'Italia è l'unico Paese industrializzato, destinatario di un forte flusso migratorio, ad aver ratificato la Convenzione OIL n. 143 sulle migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e trattamento dei lavoratori migranti.

Dialogo con le comunità religiose

75. Il fenomeno migratorio comporta la presenza sul territorio italiano di persone che appartengono a fedi religiose o credi differenti, e/o con costumi e tradizioni diverse. Per questo motivo sono stati fortemente incoraggiati, a tutti i livelli, il dialogo interculturale e interreligioso come anche diverse iniziative per facilitare una migliore comprensione tra le diverse fedi. Ad esempio, l'Osservatorio sulle religioni presso il Ministero dell'Interno, è stato incaricato di studiare e valutare il fenomeno religioso in tutte le sue componenti.

76. Al fine di dare piena attuazione ai principi costituzionali in materia di libertà religiosa, il Governo può stipulare accordi ad hoc con comunità e confessioni religiose. La Commissione per gli Accordi con le Confessioni Religiose è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a questo scopo, con il compito di studiare e valutare le richieste provenienti dalle comunità e confessioni religiose e di predisporre accordi atti a regolamentare aspetti quali il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto o l'assistenza spirituale in istituzioni quali l'esercito, gli ospedali, le carceri. A tale proposito, si ricorda l'importante contributo del già menzionato Comitato consultivo per la parità religiosa.

B. Tortura

77. L'Art. 13 della Costituzione dispone che "atti di violenza fisica e morale contro persone soggette a restrizioni della propria libertà personale devono essere puniti". In questo senso, la legislazione italiana ha disposto misure sanzionatorie a fronte di tutte le condotte che possono ricadere nella definizione di tortura inclusa nell'Art. 1 della relativa Convenzione delle Nazioni Unite, e che dette misure siano assicurate mediante un sistema di incriminazione di comportamenti e di circostanze aggravanti. Pertanto, la tortura è punita anche se essa non costituisce un particolare tipo di reato ai sensi del codice penale italiano.

78. Va aggiunto che il concetto di tortura è incluso in molteplici tipologie di condotte (arresto illegale, restrizione eccessiva della libertà personale, abuso d'ufficio nei confronti di detenuti, ispezioni illegali ed indagini personali). Tali fattispecie criminose sono state integrate da ulteriori disposizioni del codice penale inerenti circostanze aggravanti di portata generale, includendo i casi di abuso di potere e di violazione dei doveri propri dei pubblici uffici e funzioni. Si sottolinea, infine, che il crimine di tortura è stato introdotto nel 2002 nel Codice penale militare di guerra (Art. 185 bis).

C. Razzismo e xenofobia

79. Il Governo italiano è consapevole che pregiudizi ed atteggiamenti razzisti permangano in alcuni settori della nostra società a vari livelli e che sia necessario un impegno rafforzato per affrontare questo problema. E' chiaro che, per prevenire ed eliminare i pregiudizi nonché per combattere attitudini e comportamenti discriminatori, le misure legislative non sono sufficienti: è importante, allo stesso tempo, lavorare per promuovere un proficuo dialogo tra culture e tradizioni.

80. Come già ricordato, il principio di non discriminazione è uno dei principali pilastri della Costituzione italiana, sul quale la legislazione nazionale si basa quando si fa riferimento a diverse categorie di persone, quali donne, minoranze od altri gruppi vulnerabili. In questo ambito il Governo italiano ha agito al fine di recepire la Direttiva 2004/43/CE in materia anti-discriminatoria, adottando nel 2003 una legislazione compiuta fondata sul principio di uguale trattamento di tutte le persone nel settore pubblico e privato, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, l'occupazione, l'orientamento e la formazione professionale, la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, la previdenza sociale, l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi, nonché in merito alla tutela giurisdizionale della vittima attraverso una particolare forma di azione civile contro le discriminazioni, che dispone circa sia la portata presunta delle prove in favore della vittima stessa che le modalità di risarcimento del danno.

81. L'ordinamento giuridico italiano appresta poi una specifica tutela per il contrasto delle manifestazioni di razzismo e xenofobia, tra le quali rientrano le azioni dirette alla diffusione di idee fondate sull'odio razziale o etnico e l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. La vigente disciplina legislativa punisce la costituzione di organizzazioni, associazioni movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi, oltre a contemplare una circostanza aggravante speciale per tutti i reati qualora commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale. Il ricorso ad argomentazioni di tipo razzista o xenofobo nella dialettica politica è oggetto di valutazione da parte del giudice per la verifica di profili di illiceità penale ravvisabili negli scritti, nei discorsi o nei programmi di esponenti politici.

82. Si ritiene opportuno ricordare che l'Italia ha adottato un Piano d'azione nazionale contro il razzismo nel 2006, in osservanza di quanto richiesto a conclusione dei lavori della Conferenza mondiale contro il razzismo del 2001. Nel documento vengono illustrate tutte le azioni e le misure, di natura legislativa ed istituzionale, adottate al fine di eliminare le pratiche di matrice razzista, xenofoba e discriminatoria a livello nazionale e locale, esemplificate anche attraverso esperienze e buone pratiche.

83. Una buona pratica è rappresentata dalle iniziative sul tema dell'Olocausto, incluse quelle che si tengono nel Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio, coordinate da una commissione nazionale cui partecipano i principali soggetti istituzionali interessati.

D. Minoranze; Comunità Rom e Sinti

84. In merito alle minoranze linguistiche, l'Art. 6 della Costituzione italiana afferma che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". Una legislazione specifica, adottata nel 1999, ha identificato dodici minoranze linguistiche presenti nel paese tenendo conto del processo storico della loro composizione e disponendo la protezione delle relative lingue nei processi di apprendimento scolastico, nelle relazioni con le amministrazioni pubbliche, nei mezzi di comunicazione.

85. Ai sensi della Legge ora richiamata, il criterio a fondamento del riconoscimento di una minoranza linguistica consiste nella stabilità e nella durata della presenza di una data comunità in un determinato territorio del Paese. Sulla base di questa premessa, le Comunità Rom e Sinti non possono essere considerate minoranze linguistiche.

86. Un censimento è stato condotto nel 2008 in tre Regioni italiane per verificare la presenza delle persone nei campi, indipendentemente dalla loro nazionalità o origine etnica. Esso ha rappresentato un primo passo fondamentale per assicurare l'adozione, da parte delle autorità italiane, di misure nel settore sociale, del *welfare* e per l'integrazione, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita di queste persone, incluse le Comunità Rom. Dai risultati del censimento emergono i seguenti dati: sono stati esaminati 167 campi, di cui 124 non autorizzati e 43 autorizzati; in essi erano presenti 12.300 persone, di cui 5.400 minori. Il censimento è stato condotto dalle Forze dell'ordine, in collaborazione con la Croce rossa italiana e le forze di polizia comunali.

87. Il Governo italiano ha posto in essere diversi interventi al fine di fornire un sostegno economico e di promuovere l'adozione di misure di assistenza sociale per le Comunità Rom e Sinti in Italia. Tra le più importanti priorità, ritenute essenziali per una piena integrazione nella società italiana, vi sono quelle l'alloggio, l'occupazione, l'educazione e la formazione professionale.

88. Circa 7 milioni di euro sono stati stanziati nel quadro del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati per ridurre la marginalità abitativa e favorire l'integrazione e la partecipazione scolastica dei Rom e per realizzare iniziative di sensibilizzazione e comunicazione. Risorse finanziarie aggiuntive dell'Unione europea potranno essere destinate per l'integrazione delle Comunità Rom e Sinti e per la lotta alle discriminazioni. È stato istituito a tal fine un Network nazionale per l'inclusione dei Rom, che ha coinvolto le amministrazioni centrali e locali, per raccogliere e comparare dati sulle esperienze condotte sul territorio con l'obiettivo di armonizzare le misure d'intervento ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

89. Specifiche politiche sono state promosse ed attuate in particolare in quelle Regioni e quei Comuni nei quali la presenza dei Rom è particolarmente alta. Sono stati promossi percorsi di apprendistato o tirocinio, servizi di orientamento e sostegno all'occupazione, la formazione di mediatori culturali Rom.

90. Per quanto riguarda gli alunni Rom e Sinti, nel 2008-2009 sono stati iscritti presso le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale dell'istruzione 12.838 alunni Rom. Per la loro integrazione scolastica sono state messe in atto azioni, coinvolgendo i docenti, mettendo a disposizione spazi d'integrazione consoni e finanziamenti adeguati. Il modello di formazione centralistico è stato integrato mediante la possibilità di erogare formazione anche da parte degli organi dell'Amministrazione periferica e delle stesse istituzioni scolastiche. Specifici accordi sono stati stipulati dal Ministero dell'Istruzione con l'Opera Nomadi ed è allo studio l'adozione di altre simili misure con altre associazioni rappresentative di Rom, Sinti e Camminanti.

E. Eguaglianza di genere; contrasto della violenza contro le donne

91. L'eguaglianza di genere è un diritto fondamentale, un valore condiviso del popolo italiano, nonché una condizione necessaria per il conseguimento di obiettivi nazionali ed internazionali di crescita economica, impiego e coesione sociale. Per affrontare questa ambiziosa sfida e fornire una risposta alle difficoltà nel far fronte alle attuali diseguaglianze, l'Italia si sta adoperando pienamente per superarle, adottando ed attuando specifiche misure legislative di genere - quali programmi d'azione, meccanismi di controllo, campagne di sensibilizzazione.

92. Alla luce dei fondamentali principi enunciati negli Artt. 3, 35 e 37 della nostra Costituzione, diverse misure legislative hanno disposto misure di natura preventiva e repressiva come anche misure di assistenza delle vittime di discriminazione, come, ad esempio, il c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna adottato nel 2006. Inoltre, nel 2003, si è provveduto ad emendare l'Art. 51, che ora afferma che la Repubblica italiana promuove "pari diritti tra uomo e donna attraverso specifiche disposizioni" e riafferma il diritto di accesso delle donne, in condizioni di effettiva parità giuridica, ai pubblici uffici.

93. Il Governo ha condotto studi ed indagini ed ha creato organismi specifici atti a monitorare la violenza di genere e domestica, al fine di elaborare nuove disposizioni legislative in questo settore, come la Legge n. 38 del 23 aprile 2009 - "Misure urgenti nel campo della pubblica sicurezza e nella lotta contro la violenza sessuale e lo *stalking*". Grazie a tale Legge, lo *stalking* è oggi riconosciuto come reato anche in Italia, introducendosi pene più severe, nel caso che a compiere tale crimine sia l'ex partner o il marito e se il crimine è commesso contro soggetti deboli come i minori.

94. Molte altre iniziative come progetti e campagne di informazione e di sensibilizzazione sono state realizzate per combattere la violenza di genere e per proteggere le vittime. Il principale progetto in questo ambito ha avuto ad oggetto l'attivazione di una Rete nazionale antiviolenza. Il Progetto ha mirato, nello specifico, ad attivare un numero di pubblica utilità sempre attivo in numerose lingue per le donne vittime di violenza, a promuovere azioni congiunte tra attori centrali e locali in cooperazione con le principali associazioni interessate.

95. Un'altra iniziativa significativa è stata la previsione di istituire un "Osservatorio Nazionale contro la violenza sessuale e di genere", con lo scopo di svolgere funzioni di raccordo tra gli enti locali, i centri anti-violenza e gli operatori del settore, di monitoraggio di tutte le attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per contrastare la violenza sessuale, di predisposizione di un Piano nazionale per combattere ogni forma di violenza, inclusa quella domestica.

F. Diritti umani e lotta al terrorismo

96. L'Italia condanna il terrorismo in tutte le sue forme e attribuisce rilevanza prioritaria al suo contrasto, nella convinzione che questo debba essere condotto nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e delle norme in materia di protezione dei rifugiati. La correlata azione di contrasto deve essere letta quale forte impegno delle autorità italiane, implicante un altrettanto forte impegno nel proteggere i diritti umani e nel garantire la sicurezza della popolazione contro gli attacchi terroristici.

97. Con riferimento alle vittime del terrorismo, le autorità hanno adottato una legislazione finalizzata alla protezione delle stesse e delle loro famiglie, come anche di coloro che sono stati interessati da atti di terrorismo o da azioni criminose di stampo mafioso, assicurando misure di assistenza, anche in termini finanziari. Un apposito Fondo di rotazione per le vittime della criminalità organizzata è stato istituito nel 1999 a questo fine.

98. Specifiche misure sono state predisposte per combattere il terrorismo internazionale, aggiornando la già vigente legge anti-terrorismo. Il contesto legislativo è stato integrato, includendo una previsione di espulsione amministrativa. Tale fattispecie deriva dalla necessità di prevenire il terrorismo a livello nazionale e internazionale (Art. 13(1), del Testo Unico sull'immigrazione).

99. L'Italia non ha adottato alcuna giurisdizione o procedura speciale per i casi di terrorismo. La giurisdizione dei tribunali militari è limitata, infatti, ai membri delle forze armate e a coloro che sono accusati di reati militari, come raccomandato dal Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Solo i tribunali ordinari possono giudicare e condannare una persona per il reato di terrorismo. Inoltre, nessuna deroga agli obblighi del Patto sui diritti civili e politici è prevista nei casi di terrorismo secondo l'Art. 4. Quindi, tutti i diritti procedurali della difesa - presunzione di innocenza, assistenza legale, esame delle prove, informazioni, etc. - sono assicurati nei processi e durante le indagini, quando si trattano casi di terrorismo.

100. Sulla materia è intervenuta diverse volte la Corte Costituzionale, prevalentemente per richiamare il principio che l'ordinamento italiano ha come obiettivo quello di assicurare una efficace garanzia al fine di proteggere in modo pieno e compiuto i fondamentali diritti dell'individuo.

101. In merito al sistema nazionale di sicurezza, compresi i servizi di sicurezza ed intelligence, esso è stato oggetto di riforma nel 2007 ed è sottoposto alla vigilanza di un comitato parlamentare. La legge di riforma è stata adottata con un'ampia maggioranza parlamentare.

F. Giustizia e sistema carcerario

102. Il sistema della giustizia italiana è fondato sul principio dell'equo processo. Esso è stato attuato attraverso la Legge n. 2/1999 integrativa dell'Art. 111 della Costituzione, al fine di rafforzare il modello accusatorio disponendo che la procedura sia regolata soltanto con statuto, assicurando l'imparzialità dei giudici, disciplinando la raccolta delle prove dopo aver ascoltato le parti, inclusa la possibilità di deroga con il consenso dell'imputato, quando è impossibile raccogliere le prove mediante l'ascolto di entrambe le parti, o se è provata la condotta illecita, garantendo la parità delle armi tra accusa e difesa, come anche la durata ragionevole del processo ed il diritto ed essere prontamente informati.

103. In merito alla giustizia ordinaria sia civile che penale, il sistema italiano si articola in tre fasi principali: il giudizio di primo grado, nel quale ogni controversia è sottoposta alla competente autorità giudicante territoriale. La sua pronuncia può essere oggetto di appello presso una seconda istanza, ciò anche al fine di evitare il rischio di errori giudiziari. Infine il terzo controllo è esercitato dalla Corte di Cassazione, la cui pronuncia deve considerarsi definitiva.

104. In riferimento alla durata delle procedure, anche tenendo conto di quanto raccomandato dagli organismi internazionali, l'Italia sta pianificando la revisione di alcune procedure formali che rallentano la giustizia rispetto agli standard europei, come la riduzione dei casi di accesso alle impugnazioni ed in particolare alla Cassazione, ed il rafforzamento di procedure alternative a quelle tradizionali. Alcune misure legislative sono state adottate tra il 2008 ed il 2009, ma le sfide in questo settore rimangono ancora aperte.

105. Una particolare rilevanza assume, nel sistema della giustizia italiana, il settore minorile, in conseguenza della necessità di rispondere ai peculiari bisogni dell'infanzia, assicurando migliori condizioni di vita, intensificando i percorsi di reinserimento sociale, riabilitazione e valore riparatorio della sentenza. In questo ambito è stato presentato di recente un disegno di legge finalizzato a diversificare e a personalizzare la risposta del sistema della giustizia minorile in relazione al tipo di reato, alle caratteristiche del minore, aumentando in tal modo le possibilità di uscita dal circuito criminale e favorendo il processo di reinserimento sociale dei minori che hanno violato la legge.

106. Per quanto riguarda il sistema carcerario, la legislazione in vigore prevede un sistema complesso comprensivo di diverse modalità di esecuzione delle pene, incluse le misure alternative alla detenzione. Coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà esercitano il pieno diritto alla salute, in linea con le Regole Minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, nonché il diritto all'istruzione ed alla formazione per un loro reinserimento sociale e professionale. Specifica attenzione è riservata alle detenute madri, a cui è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e di usufruire dell'accesso ad asili nido negli istituti di detenzione. Le misure alternative alla detenzione, invece, sono determinate d'intesa fra il condannato e l'amministrazione penitenziaria che lo ha preso in carico ("programma di trattamento"). Un piano d'azione sull'edilizia carceraria, da realizzarsi entro il 2012, è stato presentato di recente a livello governativo ed è, allo stato attuale, all'esame del Parlamento.

3. Diritti economici, sociali e culturali

107. La Costituzione italiana garantisce l'eguale promozione e protezione dei diritti civili e politici, economici, sociali e culturali. La Costituzione italiana include nel suo dispositivo diritti economici, quali il diritto di proprietà, la libertà di iniziativa economica, il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, il diritto ad istituire associazioni sindacali (Art. 39), il diritto ad eque e favorevoli condizioni di lavoro (Art. 36), la parità di trattamento (Art. 37) e la previdenza sociale (Art. 38).

108. Al contempo, la Costituzione dispone che lo Stato attui politiche sociali e di *welfare* e promuova la giustizia sociale. In questa prospettiva, dovranno essere garantiti il diritto alla salute e gli standards di salute fisica e mentale, assicurando una totale e gratuita assistenza per tutti (Art. 32), un minimum standard di vita ai bisognosi (Art. 38), tutelando la famiglia, in particolare le madri ed i figli (Artt. 29-31).

109. La lotta alle povertà è condotta attraverso un complesso di misure volte a promuovere l'occupazione, la predisposizione di strumenti personalizzati di orientamento e di accesso al lavoro, la valorizzazione di un sistema retributivo che incoraggi la produzione di ricchezza, il sostegno alle persone non autosufficienti ed alle loro famiglie. Inoltre, in considerazione della eccezionale crisi finanziaria ed economica internazionale, nel corso del 2008 sono state adottate misure straordinarie per favorire l'incremento del potere di acquisto di famiglie, lavoratori, pensionati, persone non autosufficienti e meno abbienti.

110. L'inclusione e l'integrazione sociale sono principi fondamentali dell'Ordinamento scolastico italiano, nel rispetto degli articoli 3, 30, 33 e 34 della nostra Costituzione. A garanzia del diritto allo studio e per favorire un'effettiva frequenza scolastica da parte di tutti, varie misure legislative sono state adottate per articolare il servizio scolastico secondo i bisogni di ciascuno, inclusi gli alunni con disabilità, quelli che presentano esigenze particolari, i gruppi vulnerabili, gli alunni stranieri e Rom. Appositi finanziamenti sono stati stanziati sia a livello nazionale che territoriale, soprattutto nelle aree a rischio di dispersione scolastica. La scuola elementare, quella del primo ciclo e del primo biennio del secondo ciclo sono obbligatorie e gratuite per tutti e nel 2007 tale obbligo è stato innalzato fino al compimento del 18 anno di età. Nella scuola primaria i libri di testo sono forniti gratuitamente. Nelle scuole del primo e secondo ciclo sono state disposte specifiche misure per assicurare la fornitura di borse di studio agli studenti le cui famiglie presentano maggiori difficoltà economiche.

111. L'attenzione all'inserimento degli alunni stranieri, specie quello di recente immigrazione, è sempre stata molto forte nel sistema scolastico italiano, che assicura l'immediata integrazione di tutti gli alunni nelle classi ordinarie sulla base della loro età e delle loro competenze. Negli ultimi cinque anni il numero degli alunni stranieri è aumentato del 140%: nell'anno scolastico 2007-2008 sono stati registrati circa 575.000 studenti stranieri.

IV. RISULTATI E BUONE PRATICHE

1. Dialogo e cooperazione con la società civile

112. Nel quadro organico istituzionale sia centrale che locale è possibile rinvenire dei meccanismi di consultazione permanente (comitati, gruppi di lavoro, tavoli) funzionali ad un coinvolgimento aperto e costante delle organizzazioni non governative che operano per la promozione e protezione dei diritti umani.

113. Nella preparazione dei rapporti periodici del Governo italiano ai relativi organismi di controllo dei sistemi Nazioni Unite ed altri, il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani richiede e riceve osservazioni dalle organizzazioni della società civile al fine di raccogliere le loro opinioni circa l'attuazione degli strumenti internazionali ed il contenuto materiale di detti rapporti. Ciò, ad esempio, ha avuto luogo nel corso dei lavori di predisposizione dell'ultimo rapporto periodico dell'Italia inerente la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Educazione e formazione in materia di diritti umani

114. L'Italia attribuisce particolare importanza al tema dell'educazione ai diritti umani a tutti i livelli ed in tutte le sue forme. Nessun diritto può essere esercitato se non è conosciuto. L'educazione ai diritti umani è essenziale per la realizzazione degli stessi diritti umani e delle libertà fondamentali, e contribuisce in modo significativo alla promozione dell'eguaglianza, alla prevenzione dei conflitti e delle violazioni dei diritti umani. E' un fattore chiave per prevenire e combattere attitudini e comportamenti di matrice razzista, discriminatoria e xenofoba, e per promuovere la tolleranza ed il rispetto per le diversità.

115. L'educazione ai diritti umani è inclusa nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, partendo dalla scuola primaria, in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia in questo campo, incluso il Programma mondiale per l'Educazione ai diritti umani.

116. La formazione permanente dei giudici include – tra le altre – la materia della protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e l'efficacia delle garanzie processuali, anche in relazione agli aspetti legati alla multiculturalità ed all'immigrazione, è oggetto di specifici processi formativi promossi dal Consiglio Superiore della Magistratura.

117. In merito alla specifica formazione delle Forze dell'ordine, il diritto internazionale dei diritti umani ed il diritto internazionale umanitario sono stati introdotti nelle attività formative curriculari del personale di ogni ordine e grado. Più in generale, il personale che applica la legge è coinvolto in un processo di formazione continua al fine di affrontare una realtà dinamica. I corsi affrontano il tema della diversità interculturale nella prospettiva dello strumento della mediazione e della necessità di mediare e gestire i conflitti culturali.

3. Controllo dell'operato delle Forze dell'ordine

118. L'accertamento delle responsabilità a carico delle Forze dell'ordine, in caso di presunta violazione dei diritti umani e/o delle libertà individuali, può essere avviato o su richiesta del cittadino, che presenti una denuncia, ovvero nell'ambito delle verifiche condotte dai superiori gerarchici. Nel primo caso, la segnalazione del cittadino viene trasmessa all'autorità giudiziaria determinando l'avvio di un procedimento penale. Inoltre, tale sistema di controllo viene rafforzato da una serie di meccanismi di verifica interna per accertare che, anche nell'esercizio delle normali attività di servizio, i militari non commettano abusi o non eccedano nell'uso dei poteri loro conferiti dalla legge.

4. Cooperazione allo sviluppo

119. L'Italia sostiene fortemente il principio in base al quale un programma di cooperazione allo sviluppo debba fondarsi sul rispetto dei diritti umani e sul rafforzamento della *governance* sociale, economica e democratica. Ciò è vero soprattutto nelle situazioni instabili che si creano al termine di un conflitto, nelle quali un efficace coordinamento con gli Stati, gli attori internazionali e la società civile è essenziale per garantire interventi basilari al fine di ridurre la povertà, di promuovere lo sviluppo, la sicurezza e la protezione dei diritti umani. In questa prospettiva, l'Italia riconosce il ruolo centrale delle organizzazioni non governative nel promuovere lo sviluppo, il buon governo ed i processi di democratizzazione. Pertanto, i programmi di cooperazione internazionale sono condotti, per quanto possibile, in coordinamento con i beneficiari, la società civile, le autorità locali e gli altri principali attori interessati. La ricostruzione delle capacità endogene è considerata un elemento centrale per assicurare la gestione del processo di sviluppo nel medio-lungo periodo, per ridurre i rischi di insuccesso e per fornire un'adeguata assistenza tecnica e formazione ai Paesi in via di sviluppo.

120. In linea generale, la Cooperazione italiana ha una lunga tradizione in materia di programmi e progetti finalizzati al rafforzamento delle capacità istituzionali dei Paesi *partners*. In effetti, la maggior parte dei programmi, indipendentemente dal settore di riferimento, sono stati concepiti a tal fine. Nella determinazione delle attività d'intervento, si riserva particolare attenzione al fatto che lo sviluppo, in termini di capacità, sia modellato sulla base delle esigenze del partner. Ciò nondimeno, l'Italia è consapevole che sono necessari ulteriori miglioramenti, soprattutto nei Paesi fragili e nelle situazioni post-conflitto.

121. Nel quadro delle *Linee Guida della Cooperazione italiana*, molteplici iniziative promosse dalla Cooperazione italiana hanno assicurato una correlazione tra la protezione dei diritti umani e le politiche di cooperazione allo sviluppo. L'Italia finanzia, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, diversi progetti in materia, per esempio, di *empowerment* di genere e di violenza nei confronti delle donne, sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, relativi ai minori disabili o ai minori detenuti ed in contrasto con la legge, ai minori vittime di tratta e di sfruttamento sessuale a fini commerciali, ai minori sfruttati in ambito lavorativo etc.

1. Politiche contro la discriminazione

122. L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR – vedi para. 32) sta avviando una nuova programmazione delle attività sul territorio nazionale, grazie alla permanente collaborazione con le Regioni e gli enti locali, al fine di giungere alla definizione di un sistema integrato di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali.

123. La prima linea di attività dell'UNAR è quella riguardante la trasformazione del preesistente servizio di *Call Center* in un Contact Center, dotato di un punto di accesso on line (www.unar.it) al quale le potenziali vittime o testimoni di fenomeni discriminatori potranno liberamente accedere mediante la compilazione di un format nella propria lingua.

124. Per quanto attiene invece agli interventi di tipo normativo, è allo studio la trasformazione dell'attuale Ufficio in UNA, ovvero Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, operante in riferimento non soltanto ai motivi di discriminazione fondati sulla razza e sull'origine etnica.

2. Politiche di integrazione dei migranti

125. Le politiche di integrazione dei migranti in Italia (vedi paragrafi 72-74) sono attualmente sviluppate grazie anche alle risorse provenienti dal Fondo Europeo per l'Integrazione, istituito dalla Commissione europea, per il quale sono stati assegnati all'Italia, per il periodo 2007-2013, 91 milioni di euro, che vedranno sviluppate le seguenti linee di intervento: conoscenza degli elementi essenziali del sistema Paese in ordine all'integrazione; inserimento professionale, consistente in corsi per immigrati e interventi di formazione professionale mirati; comunicazione, ovvero campagne e interventi di informazione da parte di mediatori culturali; creazione di un portale immigrazione plurilingue; definizione di parametri di efficienza/efficacia per valutare le politiche di integrazione; scambio di esperienze, buone pratiche e informazioni. Sono stati presentati più di 750 progetti per la realizzazione di interventi di integrazione a valenza territoriale; di questi sono stati ammessi al finanziamento 62 progetti, in corso di realizzazione.

3. Politiche in favore delle persone disabili

126. Nell'attuale quadro legislativo che si presenta già avanzato in materia ed in linea con gli impegni assunti nel quadro del Consiglio dei Diritti Umani, l'Italia ha ratificato nel marzo 2009 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In questo strumento si prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un organismo pubblico che possa assicurare con la necessaria continuità il confronto tra i diversi attori (istituzioni, persone con disabilità, le loro famiglie e le associazioni) che sono chiamati ad elaborare e a dare attuazione alle politiche in favore delle persone con disabilità.

127. Tra i compiti espressamente assegnati all'Osservatorio rientra la elaborazione di un programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, la raccolta dei dati statistici e di ricerca che la Convenzione, all'Art. 31, espressamente richiede agli Stati allo scopo di poter formulare e implementare più efficacemente politiche e interventi a sostegno delle persone con disabilità nonché la promozione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare dette azioni.

4. Promozione di iniziative internazionali

128. L'Italia ha una lunga tradizione nella promozione e salvaguardia dei diritti umani a livello nazionale ed internazionale e reputa, per questo, che la protezione dei diritti umani rappresenti un fattore cruciale nella garanzia della pace, nella prevenzione dei conflitti e nel rafforzamento della crescita di società stabili e democratiche ovunque nel mondo.

129. La vocazione democratica dell'Italia è alla base dell'impegno profuso nel comune lavoro in favore della pace, della sicurezza, dello sviluppo sostenibile, di una *governance* trasparente ed efficiente. Tuttavia, nessuno di questi obiettivi può essere conseguito fintanto che non vi sia una reale protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. E' per questo motivo che l'Italia, per le proprie capacità ed in qualità di membro dell'Unione europea, continua a rivolgere forte attenzione alla promozione dei diritti umani a livello globale.
130. L'Italia rivendica la difesa dei diritti umani mediante il dialogo e la cooperazione nei fori multilaterali, ed in particolare nel sistema delle Nazioni Unite, nel rispetto dei principi di universalità, imparzialità ed obiettività.
131. In qualità di membro del Consiglio dei Diritti Umani, ed in linea con gli impegni assunti all'atto della sua candidatura, l'Italia ha lavorato per rafforzare il sistema dei diritti umani nella sua dimensione onusiana, cooperando con gli organi di monitoraggio, le procedure speciali e le agenzie e gli uffici delle Nazioni Unite. L'Italia si è impegnata altresì per rafforzare la protezione dei diritti umani anche al livello regionale, supportando attivamente il lavoro sia del Consiglio d'Europa che dell'Unione europea in questo settore.
132. Il costante impegno italiano per migliorare l'efficienza e la credibilità del Consiglio dei Diritti Umani si è tradotto, in particolare, nel sostenere con forza il meccanismo della revisione periodica universale: in questa sede l'Italia ha cooperato in modo particolarmente attivo e costruttivo ed ha formulato varie raccomandazioni ai diversi Paesi interessati.
133. Una specifica attenzione, unita alla disponibilità di adeguate risorse, è stata riservata a tematiche prioritarie, incluse tra i suoi impegni. L'Italia ha assunto una posizione preminente a livello mondiale contro la pena di morte, ispirando l'iniziativa trans-regionale che ha portato all'approvazione della moratoria universale sulle esecuzioni nel quadro dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007.
134. In relazione ai diritti dell'infanzia nel quadro dei conflitti armati, l'Italia si è dimostrata particolarmente attiva durante il suo mandato biennale al Consiglio di sicurezza, al fine di assicurare che questo tema fosse costantemente affrontato dai principali gruppi di lavoro. Inoltre, recentemente (giugno 2009), ha organizzato ed ospitato una Conferenza internazionale a Roma per sollecitare l'attenzione sul tema, che ha visto la partecipazione del Rappresentante del Segretario generale competente in materia, insieme ai componenti di un network di ex bambini soldato – creato dal Governo italiano nell'autunno 2008.
135. L'Italia è profondamente impegnata nella promozione del tema dell'educazione ai diritti umani incluso nell'agenda del Consiglio dei Diritti Umani, in coordinamento con altri Paesi che partecipano alla Piattaforma per l'educazione ai diritti umani, e sta lavorando per assicurare una piena attuazione del Programma mondiale in questo settore come anche per l'adozione di una prossima Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione ai diritti umani.
136. L'Italia si è impegnata per la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali e della libertà religiosa, al fine di interrompere le violenze e le persecuzioni dettate dal fondamentalismo etnico e religioso in tutti i Paesi o nelle aree di crisi a livello mondiale. Dunque, l'Italia continuerà – in stretto contatto con l'Unione europea – a partecipare attivamente a tutte le discussioni ed iniziative promosse nel sistema delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la protezione della libertà religiosa nel mondo.
137. Per quanto concerne i diritti delle donne, l'Italia ha contribuito attivamente per l'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1280 sulla violenza sessuale nel corso dei conflitti e sta elaborando il piano d'azione nazionale inerente la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1325/2000, per il rafforzamento del coordinamento di tutte le attività inerenti le donne, la pace e la sicurezza. Inoltre, nel quadro della Presidenza italiana del G8, nel settembre 2009 è stata organizzata ed ospitata una Conferenza internazionale sul tema della violenza di genere, portando per la prima volta questo argomento sul tavolo dei lavori del G8. Nel corso dei lavori della Conferenza sono stati affrontati i molteplici aspetti e manifestazioni della violenza di genere (mutilazioni genitali femminili, violenza domestica, stupro, *stalking*, etc.), in tal modo contribuendo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito a queste gravi violazioni dei diritti umani.

138. Sotto la Presidenza italiana del G8, è stata promossa altresì l'adozione di una Dichiarazione per il contrasto al terrorismo firmata dai Capi di Stato e di Governo, nella quale una specifica attenzione è stata rivolta alla promozione dei diritti umani, ai diritti dei rifugiati ed allo stato di diritto nella lotta al terrorismo.